

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 30/01/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 16.05.2019, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 1.200,56 a titolo di quota parte non maturata delle commissioni bancarie e degli oneri assicurativi, oltre interessi e spese legali.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: a) l'infondatezza della domanda di retrocessione degli oneri non goduti, secondo il criterio pro rata temporis, stante l'accettazione delle condizioni generali del contratto da parte della ricorrente, che prevedono un criterio differente; b) la previsione in contratto della retrocessione per il 60% della commissione rete di distribuzione, stante il carattere up-front del restante 40%; c) che lo schema di contratto all'esame dell'Arbitro è stato già oggetto di esame da parte del Collegio di Coordinamento, il quale, con la pronuncia la n. 10003/2016, ha statuito la legittimità dei criteri di rimborso degli oneri non maturati, alternativi a quello proporzionale lineare, a condizione che siano precisati ex ante in contratto; d) la correttezza della quantificazione dell'importo stornato a favore del cliente nel conteggio estintivo, calcolato in corrispondenza a quello risultante nel "piano annuale di rimborso" (regolarmente sottoscritto dal cliente) per la mensilità successiva a quella di estinzione; e) la presenza di un "mero errore materiale" nell'operazione di stampa del "Piano annuale di rimborso" in ragione del quale in corrispondenza della rata di estinzione



del finanziamento è stato indicato l'importo, leggermente inferiore, relativo alla rata successiva. Evidenza in ogni caso l'esiguità della differenza sussistente tra la somma riconosciuta e quella indicata nel Piano in corrispondenza della rata di estinzione, tale da non meritare "tutela giuridica" anche considerando che il ricorrente non svolge alcuna domanda tesa ad ottenere il rimborso di tale differenza, insistendo invece per l'applicazione del pro rata; f) quanto agli oneri assicurativi, deduce l'avvenuto rimborso da parte delle compagnie assicurative dell'importo di euro 322,83 a titolo di polizza rischio vita e polizza rischio impiego dandone prova in atti (cfr. allegato 3 alle controdeduzioni); a tal proposito si precisa che l'importo è stato calcolato secondo le condizioni contrattuali (vedi piano annuale di rimborso infra); g) quanto alla richiesta di retrocessione delle spese istruttorie, ha provveduto a corrispondere al ricorrente l'intero importo da lui richiesto pari a euro 247,50 tramite assegno (cfr. allegato 8 alle controdeduzioni). A tal proposito l'intermediario allega evidenza dell'assegno corrisposto al ricorrente di importo pari a euro 267,50 a titolo di rimborso delle spese di istruttoria e delle spese di procedura. Chiede, dunque, che il Collegio rigetti il ricorso.

Con memoria di replica del 4.07.2019 conferma la ricezione delle controdeduzioni e comunica di non ritenere necessaria la replica di un'ulteriore memoria, non essendo presenti peculiarità da rilevare.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *"nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.
4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.
5. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che *"che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front*



può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

6. Dalla documentazione versata in atti risulta che il "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", non è stato né sottoscritto, né allegato dal ricorrente.

Il Collegio ritiene, in linea con gli orientamenti espressi, che non possa trovare applicazione il criterio di rimborso ivi previsto. Ritiene, dunque che i rimborsi dovuti vengano calcolati secondo il criterio del pro rata temporis.

7. Ciò premesso, quanto alle spese di istruttoria, il Collegio ne riconosce la natura recurring. Il resistente è tenuto a restituire la somma di € 247,50.

8. Quanto alla commissione rete distributiva, il Collegio in linea con l'orientamento consolidato ne ritiene la natura recurring. La somma dovuta, dunque, al netto del rimborso di € 243,56 è di € 437,56.

9. Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio ritiene l'intermediario tenuto alla restituzione del relativo importo da calcolarsi secondo il criterio del pro rata temporis per le ragioni sopra spiegate. Sul punto, il resistente riferisce che la compagnia assicurativa ha riconosciuto al ricorrente la somma di € 322,83, la quale, in assenza di una specifica contestazione da parte di quest'ultimo, va decurtata dall'importo complessivamente dovuto. L'intermediario è tenuto alla restituzione della somma di € 82,21 e di € 60,45 rispettivamente a titolo di rischio impiego e rischio vita.

10. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione, al netto del rimborso di € 247,50, dell'importo complessivo di € 580,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

11. Il Collegio rileva che il resistente, successivamente alla presentazione del ricorso, ha rimborsato oltre che la somma di € 247,50, anche l'importo di € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso.

12. La richiesta di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento, stante la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 580,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI